

Oggetto: DECRETO CRESCITA 2019

Il Decreto Crescita 2019 e' stato pubblicato sulla G.U. 30 04 2019 n 100 ed e' entrato in vigore il 01 05 2019, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Per alcune specifiche disposizioni sono tuttavia previste specifiche decorrenze.

Attualmente e' in discussione in Parlamento la sua conversione in legge: nelle more , indichiamo qui di seguito ed in estrema sintesi, le norme che riteniamo siano di Vostro interesse.

Reintrodotto il super ammortamento: per gli investimenti effettuati da imprese e esercenti arti e professioni in beni materiali strumentali nuovi, diversi dalle autovetture ed altri mezzi di trasporto di cui all'art 164 Tuir , il costo di acquisizione e' maggiorato del 30% .

Gli investimenti devono essere effettuati nel periodo tra il 1 04 2019 ed il 31 12 2019, ovvero entro il 30 06 2020 a condizione, in questo caso, che entro il 31 12 2019 l'ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti : viene completamente riscritta la c.d. mini ires, agevolazione che dal 2019 ha sostituito l'Ace e che si sostanzia nell'assoggettamento ad aliquota ridotta della parte del reddito d'impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva. Da considerare che la norma pone quale unica condizione l' accantonamento a riserva e non il reinvestimento in beni strumentali .

L'agevolazione riguarda non solo le societa' di capitali ma anche i soggetti Irpef esercenti attivita' di impresa (ditte individuali, snc e sas) in regime di contabilita' ordinaria.

A regime , cioe' dal 2022 , la riduzione prevista e' di 3.5 punti (ires passa dal 24% al 20,5%). In via transitoria la riduzione e' pari a 1.5 punti percentuali per l'anno 2019; a 2.5 punti percentuali per il 2020; a 3 punti percentuali per il 2021.

Non sono agevolabili gli accantonamenti a riserve non disponibili .

Le disposizioni attuative di tale nuova agevolazione saranno stabilite con un apposito decreto da parte del Mef, soprattutto per cio' che riguarda le modalita' applicative della agevolazione ai soggetti Irpef in ordinaria.

Aumento della percentuale di deducibilita' IMU: dal 2019 aumenta in maniera progressiva la misura di deducibilita' dal reddito di impresa e di lavoro autonomo (non dall' irap) dell'imu relativa ai beni strumentali. Queste le percentuali di deducibilita' :

per il 2019 il 50%

per il 2020 e 2021 il 60%

dal 2022 , a regime, il 70%

Regime dei forfettari: viene introdotto, per i contribuenti che applicano il regime *forfettario* di cui alla Legge 190/2014 e, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 145/2018, anche il regime della c.d. *flat tax*, l'obbligo di operare le ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati. La disposizione entra in vigore dal 01/05/2019 ma è stabilito che le ritenute relative alle somme già corrisposte nel periodo 01/01/2019-30/04/2019 sono trattenute in tre rate mensili uguali a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 e versate secondo le regole ordinarie.

Fatturazione elettronica: viene esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni verso San Marino, fatti salvi gli esoneri già previsti dalla legislazione italiana. L'efficacia della nuova disciplina è rimandata ad un specifico decreto sia del Mef che dell'Agenzia delle Entrate

Credito di imposta per distributori di carburante: viene precisato che il credito di imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 01/07/2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito e che è riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione carburante, vale con riferimento alle sole cessioni di carburante e non ad altre transazioni. L'agevolazione riguarda le cessioni di carburante effettuate sia nei confronti di esercenti attività di impresa, arti o professioni, sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni sulle transazioni effettuate, il credito di imposta spetta in base al rapporto tra il volume di affari derivante da cessione di carburante e l'intero volume di affari annuo.

Credito di imposta per partecipazione a fiere internazionali: viene riconosciuto alle imprese esistenti al 01/01/2019 e solo per l'anno 2019, un credito di imposta nella misura del 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il credito di imposta può essere riconosciuto fino ad un limite massimo di 60.000,00 euro per le spese che in particolare riguardano: affitto di spazi espositivi; allestimento dei medesimi; attività di pubblicità connesse alla partecipazione. Il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del *de minimis*; è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Con decreto attuativo del MISE saranno stabilite le disposizioni applicative con riferimento alle tipologie di spese ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio ed all'elenco delle manifestazioni internazionali a cui la norma sarà applicabile.

Sisma bonus: viene estesa la detrazione dell'agevolazione c.d. *sisma bonus* anche alle zone a rischio sismico 2 e 3. Viene inoltre introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può essere convertita in un contributo di uguale ammontare da fruirsi come sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati. Dal canto suo in questa ultima ipotesi il fornitore recupererà l'importo sotto forma di credito di imposta di pari ammontare da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

Per memoria: la disciplina del *sisma bonus* prevede la detrazione del 75% a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e la detrazione del 85% se si passa a due classi di rischio inferiore, del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito l'immobile allo scopo di ridurre il rischio sismico.

Recupero edilizio: viene introdotto un regime di favore per il recupero del patrimonio edilizio che prevede, fino al 31/12/2021, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200

ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati, abitativi o commerciali effettuati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi ed alla loro alienazione.

La norma non distingue riguardo ai soggetti alienanti gli interi fabbricati da ricostruire, ma la relazione illustrativa sembra limitare l'applicazione del beneficio alle cessioni effettuati da privati.

Ove nei 10 anni non siano soddisfatte le condizioni di cui sopra, sono dovute le imposte di registro ipotecaria e catastale ordinarie, con una sanzione del 30% e gli interessi di mora .

Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche nei bilanci: viene modificata e chiarita la disciplina inerente la trasparenza nei bilanci in caso di erogazioni pubbliche, sia per cio' che riguarda gli obblighi che le sanzioni.


Regola generale: tutti i soggetti obbligati all'iscrizione al Registro Imprese di cui all'art. 2195 cod civ. pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi , vantaggi e contributi o aiuti, in denaro e/o in natura , non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Eccezioni: i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro srl, imprese individuali, societa' di persone) assolvono a tale obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni , entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet o in mancanza, sui portali digitali delle proprie associazioni di categoria. Cio' si applica anche agli enti associativi, onlus e fondazioni nonche' alle cooperative sociali .

Le sanzioni, in caso di non osservazione del seguente obbligo di informativa, si applicano a partire dal 01/01/2020 e comportano una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000,00 euro. Solo se entro 90 giorni la sanzione non viene pagata, scatta l'obbligo di restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo effettivamente erogato sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Lo Studio resta come sempre a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti

Bo, 21/05/2019